

**Comunicazione della Commissione europea
Quadro Temporaneo
Misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia
nell'attuale emergenza da
COVID-19**

28 marzo 2022

28 marzo 2022

Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato

La **Comunicazione della Commissione** europea che lo adotta è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE il **20 marzo 2020**, ed è stata **modificata sei volte**, da ultimo a novembre 2021

In vigore fino al 30/06/2022

Base giuridica UE del Quadro Temporaneo

Art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE

“3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno [...] b) gli aiuti destinati ... a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”

Obiettivo del QT (1)

Consentire agli Stati membri
di concedere

**aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b), del
Trattato sul Funzionamento dell'UE**

per porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia degli
Stati membri

Obiettivo del QT (2)

Quadro giuridico istituito d'urgenza con l'**obiettivo di consentire agli Stati membri ed a qualsiasi autorità concedente di fornire liquidità alle imprese nell'attuale situazione**

Forme dell'aiuto pubblico d'emergenza

- **sovvenzioni dirette**, agevolazioni fiscali e anticipi rimborsabili
- garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese
- prestiti pubblici agevolati alle imprese
- garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale
- assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

Valutazione delle misure ai sensi del QT da parte della Commissione

La Commissione europea **ha valutato in tempi molto stretti** la compatibilità delle misure di aiuto predisposte dagli Stati membri ai sensi del Quadro Temporaneo

Condizioni generali

da rispettare per la concessione di sovvenzioni dirette (1)

- a. l'aiuto non supera **2,3 mln € per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette**, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali (tutte le cifre utilizzate devono essere lorde, cioè prima di qualsiasi detrazione di tasse o altri oneri)
- b. l'aiuto è concesso nell'ambito di un **regime con un bilancio stimato**
- c. l'aiuto può essere concesso alle **imprese che non erano in difficoltà** (ai sensi della definizione di cui all'art. 2, par. 18, del Reg. (UE) n.651/2014 della Commissione) **al 31 dicembre 2019**; può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o **si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19**

Condizioni generali da rispettare per la concessione di sovvenzioni dirette (2)

d. l'aiuto è **concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022**; se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, questo termine non è applicabile e l'aiuto è considerato concesso alla scadenza della dichiarazione fiscale del 2021

e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di **non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari** e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate

Condizioni specifiche

da rispettare per la concessione di sovvenzioni dirette Settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (1)

- a. **l'aiuto non supera la somma di 345.000€ per impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura** (i prodotti elencati nell'allegato I del Reg. n.1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) **o la somma di 290.000€ per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli** (tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura) – tutte le cifre utilizzate devono essere lorde, cioè prima di qualsiasi detrazione di tasse o altri oneri
- b. **gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato**

Condizioni specifiche

da rispettare per la concessione di sovvenzioni dirette Settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (2)

c. gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano **nessuna delle categorie di aiuti di cui all'art. 1, par. 1, lett. da a) a k), del Reg. (UE) n.717/2014 della Commissione** (regolamento de minimis settore pesca e acquacoltura)

d. se un'impresa è attiva in più settori ai quali si applicano importi massimi di aiuto diversi (2,3 mln €, 345.000€, 290.000€), lo Stato membro garantisce, con mezzi adeguati come la **separazione dei costi**, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il pertinente massimale e che non sia superato l'importo totale massimo possibile dell'aiuto

e. si applicano **tutte le altre condizioni generali** (punto 22 del QT)

Cumulabilità degli aiuti

Gli aiuti concessi nell'ambito del QT possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi ai sensi dei regolamenti de minimis (tutti i settori compreso quello della trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli, settore della produzione agricola primaria, settore della pesca e dell'acquacoltura):

- **2,3 mln euro + 200.000 euro** per impresa (tutti i settori compreso quello della trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli)
- **290.000 euro + 20.000 euro oppure 25.000 euro** (ove previsto) per impresa (produzione agricola primaria)
- **345.000 euro + 30.000 euro** per impresa (pesca e acquacoltura)

Obblighi di trasparenza ai sensi del QT

- ✓ Pubblicazione informazioni sugli aiuti su un sito web entro 12 mesi dalla concessione
- ✓ Relazione annuale alla Commissione europea
- ✓ Invio alla Commissione europea lista misure attuate ai sensi del QT
- ✓ Conservazione delle informazioni sui regimi di aiuti per 10 anni
- ✓ Comunicazione sul QT scadrà il **30/06/2022**

Attuale consultazione per la proroga del periodo di applicabilità del QT

La Commissione europea sta consultando le autorità degli Stati membri per valutare l'opportunità e la necessità di prorogare il periodo di applicabilità del QT **oltre il 30/06/2022**

Altre possibilità per la concessione di aiuti di Stato (1)

**Restano valide
altre opzioni per la concessione di aiuti di Stato
per far fronte alla situazione emergenziale**

(come indicato sia nella comunicazione della Commissione sulla risposta economica coordinata allo scoppio dell'epidemia sia nella comunicazione sul Quadro Temporaneo)

Altre possibilità per la concessione di aiuti di Stato (2)

- **aiuti concessi ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, previa approvazione della misura da parte della Commissione**, per soddisfare le esigenze di liquidità e sostenere le imprese che si trovano in situazione di difficoltà a causa dell'epidemia (gli aiuti devono rispettare le condizioni stabilite negli **Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà**)
- **aiuti concessi ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE, previa approvazione della misura da parte della Commissione**, per risarcire le imprese per i danni subiti nel caso di eventi eccezionali, come quelli causati dall'epidemia (includere misure per compensare le imprese in settori particolarmente colpiti, ad esempio il settore dei trasporti, del turismo, alberghiero, e misure per compensare gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti a causa dell'epidemia)

Altre possibilità per la concessione di aiuti di Stato (3)

- **aiuti in de minimis**, ai sensi del **Reg. (UE) n.1407/2013 della Commissione**, regolamento de minimis generale (**fino a 200.000euro/impresa/triennio**; nel settore del trasporto di merci su strada, fino a 100.000euro/impresa/triennio)
- **aiuti in de minimis**, ai sensi del **Reg. (UE) n.1408/2013 della Commissione**, regolamento de minimis agricolo (**fino a 25.000euro/impresa/triennio**)
- **aiuti in de minimis**, ai sensi del **Reg. (UE) n.717/2014 della Commissione**, regolamento de minimis pesca e acquacoltura (**fino a 30.000euro/impresa/triennio**)

Altre possibilità per la concessione di aiuti di Stato (4)

- **aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) n.651/2014 della Commissione** (regolamento generale di esenzione per categoria), **senza previa autorizzazione da parte della Commissione** (il Reg. (UE) n.651/2014 non si applica agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Reg. (UE) n.1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale ecc.)

Misure non selettive

Le misure applicabili a tutte le imprese (non selettive) ed il sostegno finanziario ai consumatori sono misure che non rientrano nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato e possono essere immediatamente istituite dagli Stati membri

Grazie per l'attenzione !



Contatti

www.euroconsulting.be

tinelli@euroconsulting.be / ciarliero@euroconsulting.be

28 marzo 2022

